



Pregiatissima
Sig.ra Segretario e RPCT
COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)

Oggetto: parere relativo al nuovo Codice di comportamento comunale.

Ho visionato il testo del Codice di comportamento in oggetto, trasmessomi lo scorso 29 maggio e ritengo di non dover muovere rilevi, né sul piano metodologico, né sui contenuti del documento, in quanto esso mira opportunamente ad integrare e specificare i contenuti del Codice nazionale di cui al DPR n. 62/2013, come aggiornato dal recente DPR n. 81/2023.

Rilevo solamente, con riguardo all'art. 10-bis del suddetto Codice, riferito agli obblighi di condotta nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, che esso deve essere letto in coerenza con il primo comma dell'art. 11-bis del Codice nazionale (aggiunto dal succitato DPR n. 81/2023 e recante le regole generali in materia), il quale prevede: *"L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali."*

Alla luce di ciò, ritengo di dover precisare che tali accertamenti potranno essere disposti solo a seguito dell'emanazione dei provvedimenti delle predette Autorità indicate dal Codice nazionale, cui l'Amministrazione darà attuazione, se necessario, anche attraverso specifiche direttive del RPCT.

Invoco tale prudenza, perché gli enti, in questa fase di concreta attuazione delle disposizioni del summenzionato DPR n. 81/2023¹, sono chiamati al delicato compito di contemperare il dovere di effettuare gli accertamenti necessari a verificare l'osservanza delle condotte prescritte, sanzionando i comportamenti difformi², con la salvaguardia dei diritti dei destinatari delle disposizioni, anche con riferimento alla protezione dei loro dati personali (con particolare riguardo al trattamento eventualmente posto in essere dall'ente mediante il monitoraggio del traffico di rete, dei singoli accessi ad Internet effettuati e dei messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti), la cui violazione ha già comportato, nel recente passato, incisivi interventi sanzionatori³.

Tanto premesso, ritengo di poter esprimere il mio positivo parere sul Codice di comportamento predisposto dal Comune di Santa Maria della Versa, salve le suesposte precisazioni.

Invio i più cordiali saluti.

Fidenza, 05 giugno 2024

Sottoscritto, con firma digitale, da
Andrea Antelmi, esperto esterno del
Nucleo di valutazione

Firmato digitalmente da: ANDREA ANTELM
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 05/06/2024 07:44:40

¹ Si considerino, riguardo alla decisiva rilevanza dei codici dei singoli enti, le conclusioni del TAR Lazio (Sezione Quarta Ter), sent. n. 15978/2023, che, in esito al ricorso di una Federazione sindacale che sosteneva l'immediata incisione nella sfera giuridica dei destinatari delle disposizioni del DPR n. 81/2023 e, quindi, anche l'immediata lesione dei diritti degli interessati determinata dal decreto, ha affermato: *"benché con l'impugnazione proposta la Federazione ricorrente si dolga della circostanza secondo la quale, a causa della denunciata eccessiva genericità dei "doveri minimi" descritti nelle disposizioni gravate e della conseguenziale atipicità dei presupposti per i procedimenti sanzionatori, i lavoratori del comparto rappresentato sarebbero "esposti" al rischio di eccessi nell'attuazione ed applicazione delle disposizioni di cui agli articolo 11 bis ed 11 ter introdotte nel D.P.R. n. 62/2013, in assenza della integrazione e specificazione delle disposizioni regolamentari di nuovo conio da parte dell'Amministrazione di appartenenza dei lavoratori del comparto rappresentato dalla Federazione, allo stato, la lesione degli interessi di questi ultimi, ancorché nella loro dimensione collettiva, sia meramente potenziale ed ipotetica ed affatto immediata e concreta, essendo destinata ad attualizzarsi solo nel futuro (nel momento in cui la disciplina del Regolamento gravata troverà specificazione, integrazione e, di poi, concreta attuazione e recepimento da parte della ridetta Amministrazione)"*.

² Su questi aspetti, si noti che il Consiglio di Stato, nel proprio parere consultivo n. 584/2023, concernente la proposta di integrazione del Codice nazionale poi sfociata nel DPR n. 81/2023, è giunto ad affermare: *"gli artt. 11 bis e 11 ter non enunciano regole di condotta in termini essenziali, chiari ed inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili, persistendo l'indeterminatezza della loro formulazione, favorita anche dall'utilizzo di espressioni, tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato."*

³ Tra gli altri, si veda Provvedimento del Garante del 13 maggio 2021 [doc. web n. 9669974] e anche la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, n. 1/2024.